

TI_GERICHTE 34.2002.45 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.45

FR: TI_GERICHTE 34.2002.45 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 34.2002.45 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.2003 34.2002.45 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.2003 34.2002.45 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.2003 34.2002.45

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 34.2002.45 RG /sc Lugano 2 luglio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo nella causa che oppone _____ rappr. da: avv. _____ a _____ in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto e in diritto che - con sentenza di divorzio _____ 2002, cresciuta in giudicato il _____ 2002, il Segretario Assessore della Pretura di _____ ha stabilito la ripartizione per metà ciascuno delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi _____ e _____ durante il matrimonio; - con scritto 5 settembre 2002 il Segretario Assessore, conformemente all'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, ha trasmesso al TCA l'intero incarto relativo al divorzio per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di previdenza degli ex coniugi, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e precisando che le parti non hanno comunicato i nominativi dei rispettivi istituti di previdenza e come quindi non risultino noti nemmeno i rispettivi importi degli averi da dividersi; - ai fini del calcolo delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP e di voler altresì comunicare, ai fini del giudizio, i nominativi dei rispettivi istituti di previdenza cui erano affiliati al momento del matrimonio e sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio; - in sede istruttoria, dopo diverse e ripetute richieste d'informazione da parte del TCA alle parti, agli istituti previdenziali interessati, a datori di lavori e a terzi, con scritto 7 maggio 2003 la _____ - istituto di previdenza cui _____ è stata affiliata quale collaboratrice dell'azienda _____ nel periodo 23 dicembre 1996 - 31 maggio 2001 (doc. _) - ha reso noto che a quest'ultima, già beneficiaria di una rendita AI, conformemente alla risoluzione 11 marzo 2003 della Cassa è stata accordata una rendita d'invalidità (LPP) del 100% con effetto retroattivo dal 1. aprile; - invitati a prendere posizione sulle suevocate risultanze istruttorie, gli ex coniugi _____ sono rimasti silenti (XLV); - giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC, gli articoli 3-5 essendo per il resto applicabili per analogia all'importo da trasferire; - l'art. 25a LFLP prevede inoltre che in caso di disaccordo dei coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere

in caso di divorzio il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP deve, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC), eseguire d'ufficio la divisione in base alla chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio; - l'art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio; - l'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124 CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta indennità adeguata, tale soluzione applicandosi pure nel caso in cui le pretese previdenziali acquisite durante il matrimonio non possono più essere divise per altri motivi (Kieser , Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pag. 155ss, 155-156; Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 pag. 1613ss, 1618-1619; Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in: SVZ 2000 pag. 247ss; Riemer , Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in: SZS 1998, pag. 423ss; FamPra 2003 pag. 166); - dal profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) ai sensi dell'art. 124 CC è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute prestazioni assicurative (Sutter/Freiburgerhaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 238; Kieser , op. cit., pag. 157; Geiser , Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pag. 89ss, 91; FamPra 2002 pag. 649, 2003 pag. 413; SZS 1997 383 N. 44). Il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio), rendendo inattuabile una ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC, la compensazione delle aspettative previdenziali deve di conseguenza essere operata dal giudice del divorzio in applicazione dell'art. 124 CC; - nella fattispecie in esame il matrimonio tra gli ex coniugi _____ - per i quali il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà delle prestazioni d'uscita giusta l'art. 122 CC - è stato concluso in data _____ 1990, la crescita in giudicato della pronuncia del divorzio risalendo invece al _____ 2002; - come visto, l'istruttoria di causa ha permesso di appurare che a far tempo dal 1. aprile 1999 _____ è stata posta al beneficio di una rendita LPP per un grado dell'invalidità del 100%; - al momento del divorzio risulta quindi in casu essersi già realizzato un caso di previdenza (invalidità) per uno dei coniugi, ciò che esclude la possibilità di una divisione degli averi di previdenza giusta l'art. 122 CC; - stante l'impossibilità di eseguire la divisione giusta l'art. 25a LFLP la causa dovendo essere trattata in applicazione dell'art. 124 CC, gli atti (unitamente a copia dei doc. _) vengono rinviati al giudice del divorzio per ragione di competenza (Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, pag. 195ss, 259). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dagli ex coniugi _____ durante il matrimonio. 2.- Gli atti sono rinviati alla Pretura di _____, per ragione di competenza. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le

spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente
Guffi Il segretario Raffaele
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.